



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI
DEGLI STUDENTI IN MODALITÀ TELEMATICA
(ai sensi dell'art. 14 del Regolamento generale d'Ateneo)**

Emanato con Decreto 21 luglio 2014, n.716

Entrato in vigore il 5 agosto 2014



UFFICIO AFFARI GENERALI, ORGANI E RAPPORTI SSN

Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia

Tel. +39 033221 9034/9035/9044/9048/9052/9136 – Fax +39 0332 219039

Email: affari.generali@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it

Web: www.uninsubria.it

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!

Piano I
Uff. 1.017 – 1.018



**REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI IN
MODALITÀ TELEMATICA
(ai sensi dell'art. 14 del Regolamento generale d'Ateneo)**

INDICE

Art. 1 - finalità.....	3
Art. 2 - postazioni presidiate.....	3
Art. 3 - modalità del diritto di voto	3
Art. 4 - svolgimento delle operazioni di scrutinio.....	3



Art. 1 - finalità

1. Questo Regolamento disciplina lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali di Ateneo con modalità di voto telematiche, atte a garantire la segretezza del voto.

Art. 2 - postazioni presidiate

1. In caso di elezioni con procedure telematiche non si costituiranno i seggi elettorali.
2. Il decreto di indizione prevede l'allestimento di un congruo numero di postazioni con pc nelle diverse sedi dell'Ateneo presso le quale è possibile esercitare il voto.
3. Le postazioni sono presidiate da personale tecnico-amministrativo e da altro personale, anche esterno all'Ateneo, con funzioni di vigilanza.
4. Possono assistere alle operazioni elettorali e di scrutinio gli studenti, in ragione di uno studente per presidio, sorteggiati tra quelli designati dai capolista.

Art. 3 - modalità del diritto di voto

1. Il voto è così articolato:
 - a. L'elettore si reca, munito di documento di riconoscimento in corso di validità, presso una delle sedi dell'Ateneo allestita con postazioni presidiate per il voto elettronico, la cui ubicazione è stata resa nota mediante Decreto Rettorale. Ogni studente può votare in una qualsiasi delle sedi;
 - b. il personale presente nel locale, dopo aver riconosciuto lo studente e avergli elencato le elezioni di sua competenza, stampa il documento contenente sia le credenziali personali per accedere alla postazione, sia l'elenco delle schede elettorali che visualizzerà nell'applicazione di voto e lo consegna allo studente. Lo studente trattiene la parte superiore del documento e riconsegna quella inferiore dopo aver apposto data e firma;
 - c. L'elettore accede ad una postazione di voto e inserisce le credenziali riportate nel documento fornito. Il sistema accerta l'identità associata a tali credenziali e chiede all'elettore di confermarla.
 - d. L'elettore vota.
2. Per le elezioni con presentazioni di liste, l'elettore manifesta il proprio voto premendo il pulsante Vota lista e/o selezionando il nominativo/i del/i candidato/i prescelto/i.
3. Per le elezioni con candidatura diretta, l'elettore manifesta il proprio voto selezionando il/i nominativo/i prescelto/i.
4. L'elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo delle rappresentanze da designare, arrotondato all'unità superiore.

Art. 4 - svolgimento delle operazioni di scrutinio

1. Lo scrutinio dei voti avviene presso un locale dell'ateneo, inizia immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali ed è pubblico. Al termine dello scrutinio i risultati sono inviati all'Ufficio elettorale centrale che si riunisce nei termini di cui all'art. 34 del regolamento generale.